

## In materia di abusi edilizi non si possono più applicare gli artt. 92 e 95 della legge regionale veneta n° 61 del 1985

14 nov

14 novembre 2016

3

Il TAR Veneto specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del testo unico dell'edilizia, gli artt. 27, 31 e 35 del T.U. dell'edilizia hanno sostituito la procedura prevista dagli artt. 92 e 95 della legge regionalen° 61 del 1985.

Di conseguenza, il TAR ha ritenuto illegittima e annullato la deliberazione consiliare impugnata con la quale le opere abusive sono state ritenute non in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali, in quanto gli organi politici sono privi di competenza in materia.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Si legge nella sentenza n. 1211 del 2016: **“Con la delibera consiliare impugnata le opere abusive, di seguito individuate, sono state ritenute non in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali.**

Tale delibera fa riferimento all'art. 95 della legge regionale n° 61 del 1985 secondo cui le opere, conseguenti a interventi eseguiti da terzi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di Enti pubblici in assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, e in contrasto con la disciplina urbanistica vigente e adottata, sono acquisite gratuitamente dallo Stato o dall'Ente pubblico interessato al rispettivo demanio o patrimonio, quando il Consiglio comunale non abbia dichiarato l'opera abusiva in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali, e sia intervenuto il parere favorevole dell'Ente interessato.

Le opere sorgono su area demaniale sul greto del fiume Piave, sono individuate nella relazione in data 27 Dicembre 2010 del responsabile dell'area urbanistica ed edilizia del comune di Limana, cui la delibera consiliare fa riferimento e sono costituite da:

- A) impianto lavorazione inerti;
- B) impianto di produzione calcestruzzo;
- C) impianto di lavaggio autobetoniere;
- D) fabbricato adibito a uffici - garage - deposito;
- E) fabbricato adibito a deposito;
- F) fabbricato adibito ad autorimessa per autobetoniere;
- G) serbatoio mobile;
- H) cabina di trasformazione ENEL;
- I) tettoia con annesso cassone di autocarro.

Il ricorso è fondato.

Infatti il consiglio comunale ha fatto applicazione dell'art. 95 della legge regionale n° 61 del 1985, che è stato abrogato all'atto dell'entrata in vigore del testo unico dell'edilizia. In particolare gli artt. 27, 31 e 35 del T.U. dell'edilizia hanno sostituito la procedura prevista dagli artt. 92 e 95 della legge regionale n° 61 del 1985, fra l'altro attribuendo al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale la competenza in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e di interventi repressivi, con esclusione del coinvolgimento di organi politici come il Consiglio Comunale (così Tar Veneto II n° 121 del 2014 e Consiglio di Stato n° 3389 del 2016)".

[sentenza-tar-Veneto-1211-del-2016](#)



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 27/10/2016

N. 01211/2016 REG.PROV.COLL.  
N. 02201/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2201 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  
Franco Sponga, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Steccanella C.F. STCMHL61R31M089P,  
Giorgio Pinello C.F. PNLGRG48H17L736I, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia,  
San Polo, 3080/L;

Argentina Gavaz, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Partesotti C.F. PRTI.CU52B15E772C,  
con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Cannaregio, 1641;

*contro*

Comune di Limana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato  
Enrico Gaz C.F. GZANRC64S08D530E, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa  
Croce, 269;

Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio Per il Veneto, Regione Veneto, Ministero Per i Beni e Le  
Attività Culturali, Genio Civile di Belluno non costituiti in giudizio;

*nei confronti di*

ditta Frezza Ugo Frezza Stefano, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Cesa C.F.  
CSEPLG66R02F094L, Giovanni Attilio De Martin C.F. DMRGNN68S20G642E, con domicilio  
eletto presso Giovanni Attilio De Martin in Padova, via Altinate, 29;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso principale:

- della deliberazione del Consiglio comunale di Limana 29.9.2011 n. 32 con cui si dichiarano le opere di cui alla relazione del 27.12.2010 del Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia non in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali;
- di tutti gli atti e pareri presupposti e conseguenti, in particolare del verbale di detta deliberazione e del parere della Commissione urbanistica comunale datato 11.12.2010; nonché per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 2 luglio 2010 n. 204;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 19 aprile 2012:

- del rigetto da parte dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione dell'istanza 10.1.2012 della sig.a Argentina Gavaz di intervento in giudizio comunicata con nota prot. n. 343/D.1.8/2 del 7/2/2012;
- per l'accertamento dell'obbligo di provvedere e la declaratoria del silenzio circa la richiesta di intervento per quanto di competenza dell'Autorità di Bacino di cui sopra.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Limana e di E Ditta Frezza Ugo Frezza Stefano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con la delibera consiliare impugnata le opere abusive, di seguito individuate, sono state ritenute non in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali.

Tale delibera fa riferimento all'art. 95 della legge regionale n° 61 del 1985 secondo cui le opere, conseguenti a interventi eseguiti da terzi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di Enti pubblici in assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, e in contrasto con la disciplina urbanistica vigente e adottata, sono acquisite gratuitamente dallo Stato o dall'Ente pubblico interessato al rispettivo demanio o patrimonio, quando il Consiglio comunale non abbia dichiarato l'opera abusiva in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali, e sia intervenuto il parere favorevole dell'Ente interessato.

Le opere sorgono su area demaniale sul greto del fiume Piave, sono individuate nella relazione in data 27 Dicembre 2010 del responsabile dell'area urbanistica ed edilizia del comune di Limana, cui la delibera consiliare fa riferimento e sono costituite da:

- A) impianto lavorazione inerti;
- B) impianto di produzione calcestruzzo;
- C) impianto di lavaggio autobetoniere;
- D) fabbricato adibito a uffici – garage – deposito;
- E) fabbricato adibito a deposito;
- F) fabbricato adibito ad autorimessa per autobetoniere;
- G) serbatoio mobile;
- H) cabina di trasformazione ENEL;
- I) tettoia con annesso cassone di autocarro.

Il ricorso è fondato.

Infatti il consiglio comunale ha fatto applicazione dell'art. 95 della legge regionale n° 61 del 1985, che è stato abrogato all'atto dell'entrata in vigore del testo unico dell'edilizia. In particolare gli artt. 27, 31 e 35 del T.U. dell'edilizia hanno sostituito la procedura prevista dagli artt. 92 e 95 della legge regionale n° 61 del 1985, fra l'altro attribuendo al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale la competenza in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e di interventi repressivi, con esclusione del coinvolgimento di organi politici come il Consiglio Comunale (così Tar Veneto II n° 121 del 2014 e Consiglio di Stato n° 3389 del 2016).

La circostanza che il collegio non è entrato nel merito degli abusi riscontrati consente di compensare le spese di giudizio.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la delibera del consiglio comunale di Limana n° 32 del 29 Settembre 2011.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Marco Morgantini**

**IL PRESIDENTE**  
**Alberto Pasi**

**IL SEGRETARIO**